



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE FEDERALE DI APPELLO

P.D. 12F/2018

C.F.A. 2/2019

La Corte Federale di Appello

Nelle persone dei Signori:

Avv. Carlo Albini	Presidente
Avv. Sergio Smedile	Componente
Avv. Luca Leone	Componente estensore

ha pronunciato la seguente

Decisione

Nel reclamo proposto dalla sig.ra Roberta Sciubba, giocatrice tesserata F.I.G., avverso la decisione del Tribunale Federale P.D. 12F/2018

* * *

Con decisione del 20 marzo 2019 il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, respingeva il deferimento promosso dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandra Giovagnoli, con atto del 21 dicembre 2018, "in ordine alla violazione dell'art. 1, comma 3, n. 5 del Regolamento di Giustizia, per aver escluso la tesserata Sig.ra Roberta Sciubba dalla partecipazione alla gara del Circuito Associazione Italiana Golfisti (21 marzo 2018) ed alla gara sponsorizzata dal Credito Sportivo (9 luglio 2018) tenutasi nel suddetto Circolo" e, per l'effetto, mandava assolta l'Olgiate Golf Club Associazione Dilettantistica per l'illecito contestato.

Avverso detta decisione ha proposto nei termini reclamo la sig.ra Roberta Sciubba, assistita dall'avv. Giuseppe Cinti, chiedendo la riforma del provvedimento impugnato e l'applicazione delle sanzioni previste in ragione della violazione dell'art. 1, comma 3 n. 5 del Regolamento di Giustizia, sulla base dei seguenti tre motivi di doglianza: 1) inesistenza della morosità per mancato accertamento definitivo; 2) impossibilità da

parte dell'Olgiata Golf Club di derogare all'art. 1 comma 3 n. 5 del Regolamento di Giustizia, stante la mancanza di espressa previsione normativa; 3) configurabilità, nel caso *de quo*, della fattispecie delittuosa di cui all'art. 595 c.p.

Si è costituita la Procura Federale, con memoria depositata in data 3 maggio 2019, chiedendo l'accoglimento del reclamo proposto dalla sig.ra Roberta Sciubba e, per l'effetto, la riforma della decisione del Tribunale Federale impugnata.

Si è, altresì, costituita, con propria memoria difensiva, l'Olgiata Golf Club Associazione Dilettantistica, assistita dall'avv. Alessio Gattamelata, che ha chiesto il rigetto della domanda di riforma del provvedimento impugnato.

All'udienza del 7 maggio 2019, fissata da questa Corte per la trattazione del reclamo, è comparso, per la reclamante Roberta Sciubba, l'avv. Giuseppe Cinti il quale, nel riportarsi al contenuto del proprio reclamo, ha contestato quanto affermato dalla difesa del Circolo Olgiata sia in merito alla possibilità di derogare all'art. 1, comma 3, n. 5 del Regolamento di Giustizia che in merito all'omessa contestazione da parte della reclamante dell'esistenza del preteso debito.

E', altresì, comparso il Presidente dell'Olgiata Golf Club Associazione Dilettantistica, dott. Giovanni Sernicola, assistito dall'avv. Alessio Gattamelata, il quale ha insistito per la conferma della decisione del Tribunale Federale.

Per la Procura Federale nessuno è comparso.

La Corte si è riservata di decidere.

Motivi della decisione

Il reclamo è fondato nei termini e limiti di seguito esposti.

Con il primo motivo la sig.ra Roberta Sciubba ha denunciato l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale Federale per aver fondato la propria decisione sul presupposto, a suo dire inesistente e comunque errato, dell'accertata situazione di morosità della reclamante nei confronti dell'Olgiata Golf Club.

Secondo la difesa dell'appellante, difatti, la sig.ra Sciubba, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale Federale, non avrebbe potuto essere considerata "morosa" stante l'immediata contestazione da parte della stessa, a mezzo lettera raccomandata del proprio legale, della pretesa dell'Olgiata Golf Club, la successiva instaurazione tra le parti di un contenzioso in sede giudiziale civile, tuttora pendente, e, dunque, in assenza di un provvedimento di accertamento definitivo.




Il motivo è fondato.

Non è in contestazione tra le parti la circostanza - ampiamente documentata dalla reclamante e non smentita dall'Associazione Sportiva - che tuttora penda dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria civile un contenzioso relativo all'esistenza o meno di un presunto debito della sig.ra Sciubba nei confronti dell'Olgiate Golf Club Associazione Dilettantistica.

Per altro, all'epoca dei fatti denunciati dalla reclamante e per i quali è stato chiesto dalla Procura Federale il deferimento dell'Associazione (21 marzo 2018, esclusione dalla gara del Circuito Associazione Italiana Golfisti, e 9 luglio 2018, esclusione dalla gara sponsorizzata dal Credito Sportivo), non era stata ancora emessa neanche la sentenza del Giudice di Pace di Roma (n. 38424/18 del 14.11.2018) di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, poi comunque impugnata davanti al Tribunale di Roma dalla sig.ra Sciubba.

Dunque, al momento del rifiuto da parte dell'Olgiate Golf Club di iscrivere la tesserata Roberta Sciubba alle due gare in questione, non poteva ritenersi pacificamente esistente il presupposto della "morosità" che avrebbe reso eventualmente applicabili le clausole dello statuto e del regolamento sociale - che prevedono l'inibizione dall'accesso al Club del socio non in regola con il pagamento delle quote sociali - invocate dall'Associazione Dilettantistica per escludere la reclamante.

Quanto precede è di per sé sufficiente a ritenere sussistente nel caso di specie, diversamente dalla gravata decisione del Tribunale Federale, la violazione da parte dell'Olgiate Golf Club Associazione Dilettantistica dell'art. 1, comma 3, n. 5), del Regolamento di Giustizia, che impone ai Circoli l'obbligo di "assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell'attività sportiva con l'osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col tesseramento", per aver escluso la sig.ra Roberta Sciubba dalla partecipazione alle gare del 21 marzo 2018, organizzata dal Circuito Associazione Italiana Golfisti, e del 9 luglio 2018, sponsorizzata dal Credito Sportivo.

Con la conseguente applicazione, a carico dell'Associazione Dilettantistica, della sanzione dell'ammonizione accompagnata dal preannuncio di più gravi provvedimenti disciplinari nel caso di ulteriori infrazioni, prevista dall'art. 12, co. 1 n. 1) del Regolamento stesso.

Oh
CA

Stante quanto ritenuto, il secondo motivo di doglianza può ritenersi assorbito.

Il reclamo va invece disatteso con riguardo alla richiesta d'intervento sanzionatorio nei confronti del Circolo anche in ragione delle modalità con le quali sarebbero state portate a conoscenza degli organizzatori delle gare i motivi dell'esclusione della sig.ra Sciubba dalle stesse, che integrerebbero, secondo la difesa della reclamante, la fattispecie delittuosa di cui all'art. 595 c.p ("Diffamazione").

Non vi sono, difatti, in atti elementi di prova relativi alle asserite dichiarazioni offensive né, tantomeno, alla pluralità dei destinatari (almeno due) delle stesse.

Al contrario, dalle indagini espletate dalla Procura Federale e dalle fonti di prova depositate in atti dalla stessa reclamante, risulta (cfr. dichiarazione a mezzo email a firma del sig. Roversi) che il Direttore dell'Olgiate Golf Club, sig. Marco Guerrini, relativamente agli aspetti organizzativi della gara di golf dell'AIGG, ebbe a comunicare al sig. Roberto Roversi che la sig.ra Sciubba non avrebbe potuto partecipare alla competizione "per ragioni che il Direttore ha ritenuto opportuno non rendere note".

Orbene, il contenuto di tale comunicazione non solo è da ritenersi privo di qualsiasi intento e/o efficacia offensivi della reputazione della reclamante ma anche rispettoso della privacy della sig.ra Sciubba.

Il sostanziale accoglimento del reclamo comporta la restituzione della tassa versata.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello, definitivamente decidendo, visti gli artt. 1, co. 1 e 3, n. 5; 12, co. 1 n. 1) e 60, comma 6) del Regolamento di Giustizia accoglie il primo motivo di reclamo proposto dalla tesserata F.I.G. sig.ra Roberta Sciubba avverso la decisione P.D. 12F/2018 emessa dal Tribunale Federale in data 20 marzo 2019 e, di conseguenza, in riforma della stessa, commina all'Olgiate Golf Club Associazione Dilettantistica, in persona del Presidente, la sanzione dell'ammonizione accompagnata dal preannuncio di più gravi provvedimenti disciplinari nel caso di ulteriori infrazioni.

Dichiara assorbito il secondo motivo di reclamo e rigetta il terzo.

Autorizza la restituzione della tassa versata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019

Il Giudice estensore

Avv. Luca Leone

Il Presidente

Avv. Carlo Albini